

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 320/CGF
(2013/2014)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 235CGF– RIUNIONE DEL 13 MARZO 2014

COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Carmelo Renato Calderone, Dott. Paolo De Fiore – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce, in attività di segreteria.

1. RICORSO SIG. COZZA FRANCESCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/GUBBIO DEL 2.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 124/DIV del 4.3.2014)

Il sig. Francesco Cozza, Responsabile Tecnico dell'A.C. Pisa 1909 S.r.l., ha proposto reclamo avverso la sanzione ad esso inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (Com. Uff. 124/DIV del 4 marzo 2014) della squalifica di 2 giornate effettive, seguito gara Pisa/Gubbio del 2 marzo 2014, per atteggiamento irrispettoso verso l'arbitro durante la gara e per aver pronunciato più volte espressioni blasfeme.

Il ricorrente, pur riconoscendo di aver pronunciato frasi blasfeme ma non reiterate, espone i fatti in modo diverso rispetto a come riportati nel Referto arbitrale e chiede pertanto la riduzione della sanzione a 1 sola giornata.

La Corte, esaminato il ricorso e gli atti ad esso relativi, nonché udita la parte, ritiene la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo congrua in merito al comportamento assunto dal ricorrente durante la gara. Rileva, inoltre, ancora una volta che quanto riportato nel referto arbitrale costituisce prova privilegiata in merito ai fatti accaduti.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Cozza Francesco.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.C. DELTA PORTO TOLLE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GHERARDI ENRICO SEGUITO GARA DELTA PORTO TOLLE/S.P.A.L. 2013 DEL 2.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 124/DIV del 4.3.2014)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con delibera del 4.3.2014 Com. Uff. n. 124/DIV, infliggeva al calciatore Gherardi Enrico, a seguito gara A.C. Delta Porto Tolle/Spal 2013 del 2.3.2014, la sanzione della squalifica di 3 giornate di gara effettive per “doppia ammonizione per condotta scorretta verso un avversario; espulso rivolgeva all'arbitro una frase offensiva”.

Avverso tale decisione proponeva reclamo l'A.C. Delta Porto Tolle S.r.l. sostenendo che il secondo fallo, a seguito del quale il Gherardi era stato espulso, non sussisteva; comunque il Gherardi non aveva pronunciato alcuna frase offensiva.

Il reclamo è infondato, infatti, dal referto arbitrale, risulta che il Gherardi, espulso - per aver ricevuto la seconda ammonizione dopo aver commesso un fallo – al 39° del secondo tempo, all’atto di lasciare il terreno di gioco, urlava all’arbitro: “sei uno schifoso bastardo pezzo di m...”. Nel referto vi è menzione anche della prima ammonizione avvenuta per fallo al 31° del secondo tempo.

Lo stesso reclamo nell’atto di appello – peraltro – ammette circa le parole offensive: “le uniche parole proferite devono essere considerate come reazione contenuta e istantanea al provvedimento di espulsione, non sicuramente al momento dell’uscita dal campo”. Con ciò riconoscendo, in sostanza, che le parole ingiuriose furono effettivamente proferite sia pure in un momento precedente all’uscita dal campo.

La sanzione è adeguata all’offensività e alla pluralità delle espressioni ingiuriose (art. 19 n. 4 sub a cod. sportivo).

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Delta Porto Tolle di Porto Tolle (Rovigo).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MALACCARI NICOLA SEGUITO GARA PISA/GUBBIO DEL 2.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 124/DIV del 4.3.2014)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con delibera del 4.3.2014 Com. Uff. n. 124/DIV, infliggeva al calciatore Malaccari Nicola, della società A.S. Gubbio 1910 S.r.l., la squalifica per 3 gare effettive “perché al termine della gara avvicinato l’arbitro con fare minaccioso, avvicinando il proprio viso a quello dell’arbitro, rivolgeva a quest’ultimo espressione gravemente irrispettosa”.

Avverso tale decisione proponeva reclamo l’A.S. Gubbio 1910 S.r.l. sostenendo l’insussistenza della violazione contestata in quanto il calciatore sanzionato non aveva tenuto alcun atteggiamento irrispettoso e/o minaccioso nei confronti del direttore di gara; comunque il reclamante si doleva dell’eccessività della sanzione applicata.

Il primo motivo di reclamo è infondato in quanto il direttore di gara nel referto riporta con precisione le espressioni offensive pronunciate nei suoi confronti dal Maccari: “ vergognati, ora si contento, hai rovinato la partita”.

Non vi è prova, invece, che il Maccari abbia assunto – all’atto della pronuncia delle parole ingiuriose – un atteggiamento minaccioso, non risultando dal referto arbitrale indicazione specifica in questo senso.

Per questa considerazione, unitamente alla valutazione circa la no particolare offensività delle espressioni pronunciate, la sanzione può essere ridotta a 2 giornate effettive di squalifica.

Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso sopra proposto dall’A.S. Gubbio 1910 di Gubbio (Perugia), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Malaccari Nicola a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 6 giugno 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete